

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Premesso che con “*Lettera di assunzione c/o la SRR ATO 6 Enna Provincia*”, parte integrante del presente contratto, l'ing. Salvatore Rindone è stato assunto nell'organico della SRR Provincia ATO 6 con decorrenza dal 20 dicembre 2017 per transitare al gestore dalla stessa individuato per lo svolgimento dei servizi di Igiene Ambientale nel territorio della SRR.

Premesso che con “*Cessione di contratto di lavoro*” del 19.12.2017, parte integrante del presente contratto, la SRR Provincia ATO 6 ha ceduto il contratto di lavoro, nei termini e patti espressamente indicati nella soprarichiamata lettera di assunzione della stessa S.R.R. con relativa accettazione del Lavoratore, alla Ambiente e Tecnologia S.r.l. che ha accettato la cessione del contratto di lavoro nei termini e modi dettati dalla cedente S.R.R., obbligandosi a procedere agli atti amministrativi per l'assunzione dello stesso.

Ciò premesso, con la presente scrittura privata, da valersi a tutti gli effetti, le sotto indicate parti

- la Società Ambiente e Tecnologia S.r.l. con sede legale in Enna in Piazza Garibaldi n° 2, P.IVA e C.F. 01220960866, in persona dell'Amministratore Unico sig. Ignazio Maurizio Salvaggio (qui di seguito Società)
- l'ing. Salvatore Rindone, qui di seguito Dirigente

stipulano e convengono quanto segue

1. DECORRENZA, DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO

L'assunzione si intende a tempo indeterminato con decorrenza dal 20.12.2017.

2. QUALIFICA E ANZIANITA' CONVENZIONALE

Il lavoratore sarà inquadrato con la qualifica di Dirigente (C.C.N.L. per dirigenti del settore industria di aziende produttrici di beni e servizi).

Per il Dirigente costituiscono posizioni di riferimento e da esso direttamente dipendono gli uffici della società.

L'anzianità di servizio convenzionale è quella dell'01.10.2004.

3. ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro deve intendersi a tempo pieno.

4. TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico annuo (Trattamento minimo complessivo di garanzia), al lordo degli oneri previdenziali e fiscali, sarà di € 80.000,00 (ottantamila) corrisposto in 13 mensilità secondo le modalità di pagamento in essere all'Azienda.

Si precisa che il trattamento economico sopra determinato deve intendersi comprensivo e compensativo di ogni e qualsiasi tipo di prestazione che sarà richiesto al Dirigente, anche di carattere saltuario, straordinario e eccezionale, diurna, notturna, domenica o festiva, per trasferte, nonché di ogni attività prestata a favore della Azienda in occasione dell'espletamento delle funzioni, ivi comprese le attività in favore di società controllanti, controllate o comunque collegate.

Per eventuali trasferte o missioni concordate con la Società verrà riconosciuto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nel rispetto delle politiche aziendali in vigore a

riguardo. Compete altresì al Dirigente il rimborso di ogni altra spesa da Lui sostenuta in esecuzione del mandato e nell'interesse dell'Azienda, secondo le politiche aziendali in vigore e relative alla gestione di tali spese.

5. BENEFIT E STRUMENTI DI LAVORO AZIENDALI

- Polizza assicurativa
La Società si impegna a garantire una copertura assicurativa da responsabilità civile verso terzi per fatti commessi nello svolgimento delle proprie funzioni dal Dirigente.
- Trasferte e missioni
Per eventuali trasferte o missioni, concordate con la Società, verrà riconosciuto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio nei limiti della normalità. Compete altresì il rimborso di ogni altra spesa sostenuta in esecuzione del mandato nell'interesse dell'Azienda.

6. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Resta inteso che quanto appreso in Azienda dal Dirigente nel corso e a causa del rapporto di lavoro in merito a dati, risultati processi e informazioni generali è da ritenersi rigorosamente riservato e non dovrà in nessun caso e in nessun tempo essere rivelato a terzi, divulgato o utilizzato a proprio o altrui favore.

7. OBBLIGO DI FEDELTA'

Ai sensi dell'art. 2105 c.c. (Obbligo di fedeltà) il Dirigente dovrà trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con la Società, né potrà divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'azienda o farne uso da poter recare pregiudizio ad essa.

8. PATTO DI NON CONCORRENZA


Viene previsto un patto di non concorrenza, ai sensi dell'art. 2125 c.c., per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, allegato al presente contratto e che costituisce parte integrante del presente accordo.

9. DISPOSIZIONI DI RINVIO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE


Per quanto non contemplato nel presente contratto, si rinvia espressamente alle norme del C.C.N.L. per dirigenti del settore industria del 30.12.2014 e ss.mm.ii.

Le condizioni stabilite da accordi individuali, aziendali e territoriali più favorevoli, si intendono mantenute ad personam.

L'Amministratore Unico
Ignazio Maurizio Salvaggio



Il Dirigente
Ing. Salvatore Rindone



Egr. Sig.
ING. SALVATORE RINDONE
VIA CALATAFIMI - 24
94013 - LEONFORTE

Oggetto: Lettera di assunzione c/o la SRR ATO 6 Enna Provincia.

Ai sensi della Legge Regionale 9/2010 art. 19 comma 7, Le confermiamo che la S. V. è inserito nell'elenco dei lavoratori già dipendenti di ATO ENNA EUNO ed addetti al servizio di Igiene Ambientale nel territorio della SRR, per cui ha diritto all'assunzione nella dotazione organica della scrivente S.R.R. Enna Provincia ATO 6 per transitare al Gestore individuato dalla S.R.R. Enna Provincia ATO 6, per lo svolgimento dei servizi in questione.

Pertanto Le comunichiamo la Sua assunzione nell'organico di S.R.R. Provincia Enna ATO 6 con decorrenza dal 20 dicembre 2017.

Il rapporto si intende costituito a tempo pieno ed indeterminato, alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni legislative. Circa il trattamento giuridico, economico e previdenziale le verrà applicato la normativa di cui al CCNL Industria del Personale Dirigente di aziende produttrici di beni e servizi.

La sua qualifica sarà di Direttore Tecnico. L'anzianità di servizio convenzionale che Le sarà attribuita è quella originaria della Sua iniziale assunzione.

La Sua retribuzione lorda annua, prevista dal citato CCNL, è pari ad € 80.000,00 comprensiva della tredicesima mensilità.

La S.V. avrà diritto al periodo di ferie ed ai permessi retribuiti nonché ad ogni altro diritto ed indennizzo, secondo quanto previsto nel CCNL applicato.


Come previsto dalla richiamata normativa e accordi sindacali, il presente contratto di lavoro sarà ceduto al Gestore degli impianti d'Ambito, società Ambiente e Tecnologia S.r.l., che assumerà la titolarità del Suo rapporto di lavoro sotto gli aspetti, economico, contributivi, direttivi, disciplinari ed organizzativi, come da apposito contratto di cessione sottoscritto dalla S.V. con separato atto.

Distinti saluti.

Il Presidente della SRR
Dott. Armando Glorioso



L'ing. Salvatore Rindone per conoscenza e accettazione



CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO

Oggi, 19 dicembre 2017, in Troina presso la sede del palazzo Municipale, sono presenti:

1° S.R.R. Enna Provincia ATO 6 cod. fiscale 01201410865 in persona del Legale Rappresentante Dott. Armando Glorioso, Presidente del C.d.A., con sede in Enna;

nel testo del verbale indicato come "SRR"

2° AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL, cod. fiscale/P.IVA 01220960866, in persona del Legale Rappresentante SIG. MAURIZIO SALVAGGIO, Amministratore Unico;

nel testo indicato come "Gestore"

3 Il sig. SALVATORE RINDONE,

nel testo del verbale indicato come "Lavoratore"

Le parti premettono quanto segue che costituisce parte integrante del contratto di cessione trilaterale, relativo al rapporto di lavoro del su indicato lavoratore:

Premessa la Legge Regione Sicilia n. 9 del 2010 e successivi provvedimenti di integrazione e modifica nonché gli atti di Regolamento della legge stessa ed i relativi Decreti assessoriali, atti dispositivi con i quali è disciplinata la materia della gestione dei rifiuti e degli impianti;

Premesso che, ai sensi della richiamata normativa, ATO ENNA EUNO in Liquidazione ha dismesso tutte le attività di gestione dei servizi in favore della S.R.R. Enna Provincia ATO 6, competente per territorio;

Premessa la delibera del C.d.A. di S.R.R. Enna Provincia ATO 6 approvata in data 15.12.2016 e resa esecutiva con provvedimento di presa d'atto del Presidente della Regione Sicilia del 16.03.2017, con la quale è stata stabilita la dotazione organica della SRR per l'espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti in tutto il territorio di competenza, assegnata secondo le procedure agli Enti e/o Imprese incaricate;

Premesso altresì l'Accordo sindacale del 26 e 27 giugno 2017, sottoscritto dalla predetta S.R.R. con tutte le OO.SS. rappresentative del settore, con il quale è stato definito in linea di massima la procedura per la salvaguardia dei livelli occupazionali del Personale stabilmente occupato nell'organico di ATO ENNA EUNO ed avente diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il Gestore subentrante nell'appalto in oggetto;

Premesso che il verbalizzato Lavoratore è inserito nell'elenco del Personale dipendente avente diritto all'assunzione da parte di S.R.R. Enna Provincia ATO 6, elenco conosciuto dal dichiarante;

Premesso che il verbalizzato Lavoratore, previa sottoscrizione unitamente ad ATO ENNA EUNO in Liquidazione in data 19 dicembre 2017 dell'atto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intercorso con quest'ultimo Ente, a far data dal 20-12-2017 è stato inserito nella dotazione organica della S.R.R. Enna Provincia, come da delibera su richiamata, con relativa lettera di assunzione della S.R.R. controfirmata dal Lavoratore stesso per accettazione;

Premesso che ATO ENNA EUNO in Liquidazione, S.R.R. Enna Provincia ATO 6, ed il verbalizzato Lavoratore, in data 19 dicembre 2017 hanno sottoscritto apposito verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc al fine, tra l'altro, di liberare la detta S.R.R. e l'Ente e/o Impresa Gestore del servizio, da ogni proprio credito, titolo, diritto, pretesa, azione e ragione scaturente dal rapporto di lavoro con ATO ENNA EUNO e dalla sua risoluzione, sia per le voci creditorie su indicate sia per qualsiasi altra ancorché non dedotta, pur se di natura accessoria e risarcitoria, sia ancora per il credito che dovesse essere accertato in sede giudiziaria, eleggendo come unico creditore il pregresso datore di lavoro ATO ENNA EUNO in Liquidazione.

Tutto ciò premesso, le parti stabiliscono quanto segue:

1° S.R.R. Enna Provincia ATO 6 cede alla AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL il contratto di lavoro del sig. SALVATORE RINDONE nei termini e patti espressamente indicati nella lettera di assunzione della stessa S.R.R. con relativa accettazione del Lavoratore, allegata al presente contratto, con obbligo del Gestore di adibire esclusivamente il detto lavoratore nell'appalto relativo agli gestione degli impianti d'Ambito e dei servizi nei comuni che non hanno costituito l'ARO, e comunque con impegno a mantenerlo incardinato nell'organico delle maestranze dell'appalto medesimo, salvo il caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero cessazione del rapporto per cause naturali e sopravvenute.

Si obbliga altresì a non modificare, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., il suo profilo professionale e conseguentemente il trattamento economico e normativo del detto Lavoratore.

Il Gestore cessionario del contratto dovrà procedere all'assunzione del Lavoratore ceduto, ponendo in essere i relativi atti amministrativi ed in virtù di ciò provvederà direttamente al trattamento economico del Lavoratore stesso ed al versamento, ai rispettivi Enti, dei relativi contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi, restandone l'unico obbligato nei confronti del dipendente; il Gestore cessionario ha altresì il diritto di esercitare nei confronti del Lavoratore il potere disciplinare oltre quello direttivo ed organizzativo.

2° La società AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL accetta la cessione del contratto di lavoro del su indicato Lavoratore nei termini e modi dettati dalla cedente S.R.R. per cui si obbliga a procede agli atti amministrativi per l'assunzione dello stesso.

3° Le parti stabiliscono che in caso di cessazione del servizio affidato al Gestore, per revoca, risoluzione o altra causa di rescissione del contratto di appalto, il Lavoratore dovrà essere inserito negli appositi elenchi del personale stabilmente ed abitualmente addetto all'appalto in questione al fine di consentirne l'assunzione da parte del Gestore subentrante ovvero, in mancanza di tale evenienza, il contratto di lavoro del medesimo soggetto dovrà essere retrocesso alla S.R.R. Enna Provincia ATO 6 che ne disporrà la collocazione presso altri Gestori, salvo il caso di sopravvenuto esubero del personale accertato nei modi e termini previsti dalla legge n. 223/1991.


4° Il sig. SALVATORE RINDONE accetta la cessione del proprio contratto di lavoro nei modi e termini sopra stabiliti.

Letto, confermato e sottoscritto

SRR Enna Provincia

AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL

Il Lavoratore

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The top signature is the most prominent and appears to be 'SRR Enna Provincia'. The middle signature is more stylized and likely belongs to 'AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL'. The bottom signature is also stylized and likely belongs to 'Il Lavoratore' (Salvatore Rindone).